



COMUNE DI ANZIO

Provincia di Roma

C.F. 8200510580 P.I. 0244071004

Regolamento del Consiglio Comunale

INDICE

CAPO I

Parte Generale

<i>Art.1. Oggetto del regolamento</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.2. Entrata in carica e convalida dei Consiglieri</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.3. Surroga dei Consiglieri</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.4. Sedute del Consiglio Comunale</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.5. Procedura delle convocazioni</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.6. Ordine del giorno</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.7. Proposte da iscriverne all'Ordine del giorno</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.8. Proposte di deliberazioni</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.9. Deposito proposte e atti relativi</i>	<i>pag.5</i>

CAPO II

Presidenza del Consiglio Comunale conferenza dei Capogruppo

<i>Art.10. Consigliere Anziano</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.11. Presidenza del Consiglio Comunale</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.12. Rielezione del Presidente</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.13. Competenze del Presidente</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.14. Conferenza dei Capogruppo</i>	<i>pag.6</i>

CAPO III

Gruppi Consiliari

<i>Art.15. Costituzione dei Gruppi Consiliari</i>	<i>pag.7</i>
---	--------------

CAPO IV

Disciplina delle sedute del Consiglio

<i>Art. 16. Esposizione delle bandiere</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art. 17. La sala delle adunanze</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art. 18. Pubblicità delle sedute</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 19. Disciplina dei Consiglieri</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 20. Ordine del Consiglio e Polizia nell'aula</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 21. Accesso alla sala</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 22. Disciplina del pubblico</i>	<i>pag.8</i>
<i>Art. 23. Disciplina delle sedute</i>	<i>pag.9</i>

CAPO V

Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio

<i>Art.24. Numero legale e validità delle sedute</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.25. Computo del numero legale</i>	<i>pag.9</i>

<i>Art.26. Nomina degli scrutatori</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.27. Partecipazione alle sedute del Vice Sindaco e degli Assessori</i>	<i>pag.9</i>
<i>Art.28. Lettura del verbale della seduta precedente</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.29. Ordine di trattazione degli argomenti</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.30. Trattazione delle interrogazioni ed interpellanze</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.31. Sospensione o scioglimento della seduta prima dell'esaurimento dell'o.d.g.</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.32. Argomenti non compresi nell'O.d.g.</i>	<i>pag.10</i>
<i>Art.33. Ordine degli interventi</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.34. Durata degli interventi</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.35. Divieto di discussione e dialogo tra Consiglieri</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.36. Divieto di interruzione e di divagazioni</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.37. Richiesta di parola per fatto personale</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.38. Questioni pregiudiziali e sospensiva</i>	<i>pag.11</i>
<i>Art.39. Deleghe a Consiglieri e Commissioni</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.40. Procedimento per la trattazione degli argomenti</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.41. Dibattito generale sui vari argomenti</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.42. Discussione particolareggiata</i>	<i>pag.12</i>
<i>Art.43. Gli emendamenti</i>	<i>pag.12</i>

CAPO VI

Mozioni - Interrogazioni - Interpellanze - Raccomandazioni

<i>Art.44. La mozione</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.45. L'interrogazione</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.46. L'interpellanza</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.47. Discussione sulle mozioni</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.48. Discussione sulle interrogazioni e interpellanze</i>	<i>pag.13</i>
<i>Art.49. Interrogazioni e interpellanze urgenti</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.50. Dichiarazione dell'interrogante</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.51. Svolgimento delle interpellanze</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.52. Interrogazioni e interpellanze sullo stesso argomento</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.53. Raccomandazioni</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.54. Astensioni previste dalla legge</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.55. Chiusura della discussione</i>	<i>pag.14</i>
<i>Art.56. Proseguimento della seduta</i>	<i>pag.15</i>

CAPO VII

Le votazioni

<i>Art.57. Ordine delle votazioni</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.58. Votazione per nomina di persone</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.59. Votazione su proposte formulate da più parti</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.60. Dichiarazione di voto</i>	<i>pag.15</i>
<i>Art.61. Divieto di parola durante la votazione</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.62. Modalità di votazione</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.63. Adozione delle deliberazioni</i>	<i>pag.16</i>
<i>Art.64. Mancata approvazione della proposta</i>	<i>pag.16</i>

CAPO VIII

Redazione dei processi verbali

Art.65. Redazione dei processi verbali

pag.17

Art.66. Approvazione dei verbali

pag.17

Art.67. Rettifica dei verbali

pag.17

CAPO IX

Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali

Art.68. Compiti, costituzione e nomina

pag.17

Art.69. Composizione

pag.17

Art.70. Partecipazione e accesso alla documentazione

pag.17

Art.71. Funzionamento delle Commissioni Permanenti

pag.18

Art.72. Commissioni Speciali

pag.18

CAPO X

Disposizioni Generali

Art.73. Norma finale

pag.18

CAPO I

Parte Generale

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento provvede a disciplinare l'organizzazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del Consiglio per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli Consiglieri, delle proprie attribuzioni.

Art. 2

Entrata in carica e convalida dei Consiglieri

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero al momento in cui subentrano per surrogazione. Nella prima seduta, convocata a seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale procede, quale primo adempimento, alla convalida dei Consiglieri sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità. A detta convalida si procede, altresì, sempre quale primo adempimento, nel caso di consiglieri entrati in carica per surrogazione. Contestualmente alla convalida il Consiglio Comunale prende atto della inesistenza delle cause di incompatibilità.

Art. 3

Surroga dei Consiglieri

Il Seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 4

Sedute del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale si riunisce per determinazione del Sindaco d'intesa col Presidente, ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, iscrivendo all'ordine dei lavori l'esame delle questioni proposte. Il Presidente, d'intesa col Sindaco, fissa il giorno e l'ora di apertura delle sedute, ne determina l'ordine del giorno e dei lavori, procede alle convocazioni. Le sedute del Consiglio possono tenersi anche nei giorni festivi ed in ore notturne.

Art. 5

Procedura delle convocazioni

La convocazione del Consiglio Comunale - ad eccezione della prima dopo la consultazione elettorale che viene effettuata dal Sindaco - è notificata dal Presidente al Sindaco ed ai Consiglieri con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta dalla dichiarazione del messo comunale, con precisa indicazione dell'orario di consegna. L'avviso di convocazione per le sedute, con allegato l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dei lavori, è notificato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza, l'avviso recante i motivi d'urgenza, dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima. In questo caso, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame di alcuni degli argomenti oggetto della richiesta devono essere differiti alla seduta successiva. I Consiglieri che risiedono abitualmente in altro Comune hanno obbligo di indicare,

nell'ambito del territorio comunale, un proprio recapito, segnalando, per iscritto, alla Segreteria del Comune, la persona cui potranno essere notificati gli avvisi di convocazione.

Art. 6

Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, viene predisposto dal Sindaco, distinguendo quelli da discutere in seduta pubblica, da quelli da discutere in seduta segreta. Avranno la precedenza d'iscrizione, la lettura dei verbali della seduta precedente, le interpellanze e le interrogazioni, quindi, le proposte dell'Amministrazione ed infine, quelle dei Consiglieri Comunali. In ultimo, saranno iscritti, all'ordine del giorno, gli argomenti da trattare in seduta segreta. L'ordine del giorno dovrà essere redatto in modo che i Consiglieri non siano indotti in eventuali errori, circa la natura degli argomenti e, quindi, in modo che non possano sorgere dubbi e o equivoci, in merito ai provvedimenti da adottare. L'ordine del giorno e dei lavori di ciascuna seduta sarà pubblicato, a cura del Segretario Generale, all'Albo Pretorio, almeno due giorni prima a quello stabilito per l'adunanza. L'avviso di convocazione è trasmesso al Vice Sindaco e agli Assessori.

Art. 7

Proposte da iscrivere all'Ordine del giorno

Fermo restando diverse disposizioni di legge, le proposte da trattare in Consiglio, possono essere avanzate anche da un solo Consigliere e possono non essere accolte, ovvero non sottoposte all'esame del Consiglio qualora le stesse siano ritenute inopportune dal Presidente. Il proponente, o i proponenti potranno, comunque, in sede di prima seduta, chiedere al Consiglio Comunale, di pronunciarsi per l'iscrizione di dette proposte all'O.d.G. di successiva seduta. Il Presidente sarà tenuto ad iscrivere all'Ordine del giorno della prima convocazione, le proposte sottoscritte da un quinto dei Consiglieri in carica.

Art. 8

Proposte di deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere proposte dal Sindaco, dalle Commissioni Consiliari Permanenti, dai singoli Consiglieri Comunali, dai Consigli Circo-scrizionali e dai cittadini secondo le prescrizioni statutarie e regolamentari. Il Sindaco - con riferimento alle proposte di iniziativa dei Consiglieri Comunali, dei Consigli Circo-scrizionali e dei cittadini - sentito il parere del Segretario Generale, dichiara irricevibili le proposte non di competenza del Consiglio ovvero redatte in termini incomprensibili, ingiuriose o sconvenienti.

Art. 9

Deposito proposte e atti relativi

Salvo diverse disposizioni di legge, le proposte formulate sugli appositi modelli e debitamente protocollate e annotate sul registro, dovranno essere depositate, unicamente agli atti relativi, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune almeno 5 giorni prima dalla data stabilita per la seduta, onde consentire agli uffici di formalizzare la proposta stessa con i pareri previsti dalla normativa vigente. I Consiglieri hanno diritto di chiedere ed ottenere in visione tutti gli atti comunque citati o richiamati in quelli depositati.

CAPO II

Presidenza del Consiglio Comunale Conferenza dei Capogruppo

Art. 10

Consigliere Anziano

Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio Comunale. E' Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati proclamati Consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, n.81.

Art. 11

Presidenza del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente. In Caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Anziano.

Art. 12

Elezione del Presidente

L'elezione del Presidente avviene nel corso della prima seduta successiva alle consultazioni elettorali ed è effettuata immediatamente dopo la convalida degli eletti. L'elezione avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo scheda. Ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Lo spoglio delle schede è compiuto dal Consigliere Anziano con l'ausilio degli scrutatori e risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. Dopo la terza votazione, anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti. La seduta prosegue sotto la presidenza del Presidente eletto. Con le stesse modalità si procede all'elezione del Presidente nella prima seduta successiva alla cessazione del medesimo dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso. Analogamente si procede quando il Consiglio abbia deliberato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la revoca del Presidente. All'Ufficio del Presidente sono assicurati l'organico, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 13

Competenze del Presidente

Il Presidente mantiene l'ordine e assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità dei procedimenti e delle deliberazioni. Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti all'ordine dei lavori, fa osservare il regolamento del Consiglio, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni. Il Presidente ha facoltà di sospendere la seduta al fine di consultare la Conferenza dei Capogruppo Consiliari.

Art. 14

Conferenza dei Capogruppo

La Conferenza dei Capogruppo Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco partecipa ai lavori della Conferenza.

La Conferenza dei Capogruppo Consiliari:

- a) esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale e del Regolamento consiliare che siano state proposte nel corso delle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;*
- b) definisce, d'intesa con il Presidente, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio, la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;*
- c) decide in ordine alla utilizzazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi assicurati dal Comune per l'espletamento delle funzioni dei Gruppi Consiliari e dell'Ufficio del Presidente;*
- d) fissa il periodo di sospensione feriale delle attività del Consiglio e delle Commissioni.*

Qualora nella Conferenza dei Capogruppo non si raggiunge un accordo unanime il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni qualora ne facciano richiesta i Capogruppo che rappresentano almeno un quinto dei componenti il Consiglio.

CAPO III

Gruppi Consiliari

Art. 15

Costituzione dei Gruppi Consiliari

Ogni Consigliere appartiene ad un Gruppo Consiliare. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ciascun Consigliere indica al Presidente il Gruppo del quale intende far parte. I Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Presidente, entro tre giorni dalla convalida, a quale gruppo intendono aderire. Qualora un Consigliere decida di revocare l'adesione ad un Gruppo Consiliare e non aderisca ad un Gruppo già costituito, lo stesso Consigliere entra a far parte del Gruppo autonomo senza che diventi Presidente dello stesso. Ciascun Gruppo procede alla elezione del proprio Capogruppo e ne dà comunicazione al Consiglio tramite il Presidente dell'Assemblea. In caso di non indicazione del capogruppo il riferimento, per ciascun gruppo, è il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza. Ai Gruppi, per l'espletazione delle loro funzioni, è assicurata una adeguata disponibilità di locali, attrezzature e personale. A ciascun componente della Conferenza dei Capigruppo consiliari, escluso il Presidente del Consiglio, viene corrisposto un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri comunali per ogni seduta di consiglio.

CAPO IV

Disciplina delle sedute del Consiglio

Art. 16

Esposizione delle bandiere

Prima dell'ora stabilita per l'inizio della seduta, dovranno essere issate, a cura del personale del Comune, la bandiera nazionale, quelle della Comunità Europea e quella della Città di Anzio che rimarranno esposte fino al termine della seduta stessa.

Art. 17

La sala delle adunanze

Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nella sala del Palazzo Municipale a ciò destinata. Qualora circostanze particolari, nonché gravi e giustificati motivi di ordine pubblico o di altra natura impediscano la riunione nella sede ufficiale, la Giunta Municipale, con apposita deliberazione,

determinerà una diversa sede, dandone notizia alla cittadinanza, mediante pubblici avvisi, nonché al Prefetto ed al competente Organo Regionale, mediante invio di copia del provvedimento di convocazione. La riunione non potrà, comunque, mai tenersi fuori del territorio comunale. La sala delle adunanze dovrà essere aperta almeno un'ora prima di quella indicata per l'inizio della seduta.

Art. 18

Publicità delle sedute

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e nel caso in cui il Consiglio medesimo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese di cui dovrà discutere. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario Generale, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate. Il Presidente può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso al fine di assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute. Il Presidente autorizza le emittenti radio-televisive che ne facciano richiesta a trasmettere le sedute del Consiglio Comunale.

Art. 19

Disciplina dei Consiglieri

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. Se un Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta ed impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita. Anche indipendentemente da precedenti richiami, l'esclusione del Consigliere o la censura possono essere disposte dal Presidente quando un Consigliere provochi disordini nell'Assemblea o trascenda ad oltraggio.

Art. 20

Ordine del Consiglio e polizia nell'aula

I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio nell'aula spettano al Presidente. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza del Comandante del Corpo di Polizia Municipale il quale impartisce gli ordini necessari ai vigili urbani di servizio in aula. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia so spesa o tolta la seduta.

Art. 21

Accesso all'aula

Nello spazio riservato al pubblico, l'accesso è consentito a tutti i cittadini. Nell'emiciclo riservato ai Consiglieri può accedere soltanto la forza pubblica se richiesta dal Presidente. Al servizio stampa potrà essere riservata, ove necessario, una parte dello spazio per il pubblico. Qualora alle riunioni intervengono il Ministro dell'Interno, il Prefetto o, comunque, Autorità Governative o Regionali, sarà loro riservato un posto speciale presso il tavolo della Presidenza. Il Sindaco e gli Assessori siedono al banco della Presidenza.

Art. 22

Disciplina del pubblico

Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso

dall'auditorio chiunque sia causa di disordine. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui, il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia turbato.

Art. 23

Disciplina delle sedute

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio salvo le persone indicate dallo Statuto e quelle indicate nell'art.21 del presente regolamento. Oltre al Vice Segretario, al Capo di Gabinetto, al Personale di Segreteria del Consiglio può – a seconda delle esigenze - essere ammessa la presenza di altri funzionari e o consulenti autorizzati dal Presidente. Durante le sedute è vietato fumare nell'aula.

CAPO V

Validità e svolgimento delle sedute del Consiglio

Art. 24

Numero legale e validità delle sedute

All'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Segretario Generale procede all'appello nominale dei Consiglieri. Qualora gli stessi non siano presenti nel numero necessario, per la validità della seduta, il Segretario Generale procederà a nuovi appelli, a congrui intervalli di tempo. Trascorsa un'ora senza che sia raggiunto il quorum prescritto, il Presidente ne disporrà menzione al verbale, dichiarando deserta la seduta. Durante i lavori, il Presidente non è tenuto a procedere alla verifica del numero legale, se non richiesto da almeno un consigliere, ed il Consiglio si appresti a qualche votazione. Qualora dalla verifica risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta verrà disposta una temporanea sospensione, per procedere poi ad un nuovo appello, trascorso 15 minuti. Se dal nuovo appello il numero dei presenti risulti ancora la mancanza del numero legale, la seduta sarà dichiarata deserta, limitatamente agli argomenti non ancora discussi. Quando la legge, lo statuto od il regolamento consiliare prescrivono una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine dei lavori.

Art. 25

Computo del numero legale

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. I Consiglieri che escono dall'aula prima della verifica non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta. Il numero legale viene raggiunto quando sono presenti la metà più uno dei componenti il Consiglio.

Art. 26

Nomina degli scrutatori

Gli scrutatori, in numero di tre (due per la maggioranza e uno per le opposizioni), possono essere nominati dal Presidente per tutte le operazioni di voto della seduta, ovvero per ogni votazione.

Art. 27

Partecipazione alle sedute del Vice Sindaco e degli Assessori

Il Vice Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Quando un quinto dei Consiglieri richieda la partecipazione ad una seduta del Vice

Sindaco o di un Assessore, e questi non sia presente in aula, il Presidente gli trasmette la richiesta per la seduta successiva.

Art. 28

Letture del verbale della seduta precedente

La seduta inizia con la lettura del processo verbale della seduta precedente. La lettura e l'approvazione del verbale di cui al comma precedente, ha luogo in forma pubblica esclusa la parte relativa ad argomenti eventualmente trattati in seduta segreta. Se al predetto verbale non vengono mosse osservazioni, lo stesso si intende approvato senza votazione. Qualora si rendesse necessaria una votazione, questa avverrà in modo palese. Sui contenuti del verbale non è consentito intervenire se non per proporre rettifiche, o per chiarire o correggere il pensiero espresso nella precedente seduta, ovvero per fatto personale. In sede di lettura del processo verbale, non è consentito, pertanto, riprendere il dibattito sugli argomenti trattati.

Art. 29

Ordine di trattazione degli argomenti

Esauriti i preliminari, il Presidente informa l'Assemblea su tutto ciò che può riguardare la stessa, quindi dichiara aperto il dibattito sulle proposte e sugli argomenti posti all'O.d.G., i quali verranno trattati in ordine cronologico d'iscrizione. Tuttavia, qualora il Presidente o il Sindaco ritengano opportuno modificare l'ordine di discussione, propongono al Consiglio l'inversione, che si ritiene accolta nel caso non si verificano opposizioni. Ove, però, la proposta non trovi unanime consenso, dovrà essere posta in votazione. La variazione dell'ordine di discussione può essere proposta anche da un Consigliere. In tal caso, la proposta sarà messa ai voti in modo palese e, qualora l'esito sia favorevole, verrà accordato l'intervento, oltre ovviamente al proponente, al Sindaco, in maniera succinta e fino ad un massimo di un consigliere per ogni singolo gruppo.

Art. 30

Trattazione delle interrogazioni e interpellanze

Alla discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze sarà dedicata soltanto la prima ora della seduta. Quelle rimaste inevase dopo tale termine, saranno posticipate al termine della seduta stessa, oppure all'inizio della seduta successiva.

Art. 31

Sospensione o scioglimento della seduta prima dell'esaurimento dell'Ordine del Giorno

Qualora la seduta venga sospesa, o chiusa, prima dell'esaurimento degli argomenti, posti all'ordine del giorno, per sopraggiunti incidenti, o per qualsiasi altra ragione, ed il Presidente abbia abbandonato l'aula, non è data possibilità, ai Consiglieri rimasti, di continuare la seduta, sotto la Presidenza del Consigliere Anziano. Nell'ipotesi che detti provvedimenti di sospensione o di scioglimento della seduta siano ritenuti atti arbitrari o illegali dai Consiglieri, questi potranno denunciare l'illegalità al Prefetto, mediante dichiarazione, da inserire a verbale.

Art. 32

Argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno

Il Consiglio non può deliberare, né porre a partito, alcun argomento non compreso nell'ordine del giorno. Il Sindaco - di contro - può, in qualsiasi momento, fare comunicazioni, anche estranee all'O.d.G., sulle quali, però, non potrà impostarsi nessun dibattito, né tantomeno deliberare, mentre saranno ammesse mozioni, da inserire all'ordine del giorno di successive sedute. Ogni Consigliere potrà chiedere la parola ed avrà diritto ad ottenerla, in maniera sintetica e per una sola volta

sull'argomento, per celebrazione di eventi o per commemorazione di persone e ricorrenze di particolare rilievo, per manifestazione di sentimenti del Consiglio, di fronte ad un atto verificatosi, temuto o sperato, nonché per comunicazioni di grave importanza, a condizione che non vincolino il bilancio dell'Ente, ne modifichino le vigenti norme di qualsiasi settore dell'Amministrazione Comunale. Sono, altresì, tassativamente vietate manifestazioni e discorsi incompatibili con i principi della Costituzione, e con l'osservanza delle leggi e del presente regolamento.

Art. 33

Ordine degli interventi

I Consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'O.d.G. debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente ad intervenire, non risulta presente; si intende che abbia rinunciato a parlare. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare.

Art. 34

Durata degli interventi

Il Consigliere iscritto a parlare in una discussione interviene per un massimo di 15 minuti. Prima dell'inizio della discussione ciascun Consigliere può far richiesta scritta al Presidente di deroga al termine di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 30 minuti. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 35

Divieto di discussione e dialogo tra Consiglieri

I Consiglieri intervengono dal proprio banco, ove possibile, in piedi, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri.

Art. 36

Divieto di interruzione e di divagazioni

Nessun Consigliere può parlare più di due volte nella stessa discussione, salvo che per un richiamo al regolamento o per fatto personale. Il Presidente può, però, concedere la parola per non più di cinque minuti all'oratore già intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni. A nessuno è permesso di interrompere chi parla tranne che al Presidente per richiamo al regolamento. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato all'argomento in discussione, continua a discostarsene.

Art. 37

Richiesta di parola per fatto personale

Consiste fatto personale, quando un Consigliere venga redarguito per la propria condotta o vengano attribuite al medesimo, opinioni diverse da quelle espresse. I Consiglieri che chiedono la parola per fatto personale, debbono precisare in cosa questo consista, ed il Presidente dopo attenta valutazione, stabilisce se il fatto sussista o meno. Qualora, però, la decisione del Presidente non fosse condivisa dall'interessato, questi può proporre oggetto al Consiglio, il quale decide, senza discussione, per alzata di mano. Anche in questo caso vale la durata dell'intervento prevista dal precedente art.34.

Art. 38

Questione pregiudiziale e sospensiva

L'istanza di sospensiva e la proposta pregiudiziale possono essere presentate da ogni Consigliere, prima che venga iniziato il dibattito sul merito. Qualora s'intenda presentarle durante il dibattito le stesse dovranno essere formulate in forma scritta e firmate da almeno tre Consiglieri; esse verranno discusse e poste in votazione prima della discussione di merito e sulle quali sarà consentito l'intervento, oltre al proponente, di un solo consigliere per ogni gruppo politico, comunque per non più di cinque minuti.

Art. 39

Deleghe a Consiglieri e Commissioni

Il Consiglio, oltre a conferire specifici incarichi a singoli Consiglieri, riferire su argomenti che richiedano indagini o esami particolari, può nominare speciali Commissioni, scegliendone i componenti tra i Consiglieri medesimi, ovvero fra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere, per l'esame e lo studio di questioni e affari di rilevante importanza.

Art. 40

Procedimento per la trattazione degli argomenti

Il dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, seguirà la procedura appresso descritta:

- A)- dibattito generale, seguito da eventuali proposte, anche di rinvio;*
- B)- analisi particolareggiata dell'argomento, in tutte le sue parti con eventuali emendamenti od aggiunte;*
- C)- votazione complessiva finale sull'oggetto, nonché su mozioni, ed ordini del giorno eventualmente presentati.*

Art. 41

Dibattito generale sui vari argomenti

L'esame delle proposte, formalmente articolate in più parti, come ad esempio, l'esame dei bilanci, o dei regolamenti, ha inizio con la discussione generale durante la quale ogni singolo consigliere ha facoltà di presentare ordini del giorno. L'ordine del giorno, puro e semplice, riveste significato di rinuncia, o di rifiuto di passare all'esame delle singole disposizioni della proposta principale, ed ha la precedenza nella votazione, al termine della discussione generale. Eventuali tabelle, o allegati relativi ad una proposta, si intendono, parti distinte di essa.

Art. 42

Discussione particolareggiata

Dopo che il Consiglio abbia proceduto all'esame, in linea di massima, di una proposta, si procede immediatamente al dibattito sulle singole parti di essa, al termine del quale verranno effettuate singole votazioni, distinte per ogni parte della proposta medesima, nonché sugli emendamenti eventualmente presentati. Eventuali tabelle, o allegati, sono considerati parti distinte della proposta.

Art. 43

Gli emendamenti

Gli emendamenti, e cioè le proposte di modifica di aggiunta o di soppressione di singole disposizioni dei testi sottoposti alla votazione del Consiglio devono essere sottoscritti dai Consiglieri proponenti. Gli emendamenti danno luogo a un intervento illustrativo del proponente. Possono interloquire gli altri Consiglieri soltanto per dichiarazione di voto. Gli emendamenti sono posti in votazione, dopo la loro discussione. L'approvazione o la relazione di un emendamento precludono l'esame di quelli in contrasto con le decisioni adottate.

CAPO VI

Mozioni Interrogazioni - Interpellanze - Raccomandazioni

Art. 44

La Mozione

La mozione d'ordine consiste nel richiamo al rispetto delle Leggi, e dei Regolamenti, l'osservanza dei modi e l'ordine con il quale viene posta la questione dibattuta, o con il quale si intende procedere a votazione. Sull'accoglimento, o meno, di ogni singola mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non fosse accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale decide per alzata di mano senza procedere a dibattito.

Art. 45

L'interrogazione

L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, su di un determinato caso riguardante l'amministrazione, o un servizio comunale, o per conoscere se un fatto sia vero, o se una determinata informazione è pervenuta alla Giunta, e se essa intenda o meno, comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia adottato, o intenda adottare soluzioni, su di un determinato oggetto o, comunque, per sollecitare informazione sulla attività dell'Amministrazione.

Art. 46

L'interpellanza

L'interpellanza consiste nella richiesta scritta al Presidente o alla Giunta di conoscere il motivo o gli intendimenti del loro operato e del loro atteggiamento, in un determinato settore dell'Amministrazione. Le interpellanze sono poste all'ordine del giorno, dopo le interrogazioni. La Giunta risponde immediatamente, o dichiara di dover differire la risposta, nel qual caso il Presidente stabilisce la seduta in cui l'interpellanza sarà svolta. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno e può, peraltro essere ripresentata.

Art. 47

Discussione sulle mozioni

La mozione può essere presentata da ogni singolo Consigliere ed in qualunque momento della discussione e deve essere formulata in forma scritta e firmata, oltre che dal proponente, da almeno altri due Consiglieri, a meno che non derivi dalla trasformazione di un'interrogazione. Sulla mozione interviene per primo il proponente e possono interloquire nella relativa discussione, i Consiglieri che lo richiedano, oltre al Sindaco, secondo le norme previste dal presente Regolamento per la discussione generale. Esaurita la discussione, la mozione, ove il proponente insista, è posta in votazione. Successivamente sono posti ai voti, gli ordini del giorno eventualmente presentati sull'argomento. Le mozioni hanno la precedenza, nell'ordine dei lavori, sulle interpellanze ed interrogazioni concernenti il medesimo oggetto. In tal caso i proponenti delle interrogazioni od interpellanze possono rinunciarvi, e sono iscritti a parlare, sulla mozione in discussione, dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni ritirate.

Art. 48

Discussione sulle interrogazioni e interpellanze

Le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo la presentazione, all'ordine del giorno della seduta. Qualora non fosse possibile esaurire le risposte, queste saranno date in forma scritta o rinviate alla seduta successiva.

Art. 49

Interrogazioni e interpellanze urgenti

Il Sindaco può, ove riconosca il carattere di urgenza, rispondere o far rispondere anche immediatamente, alle interrogazioni che vengono presentate a seduta di consiglio aperta. Il Sindaco medesimo può consentire, altresì, lo svolgimento di un'interpellanza, nella successiva adunanza, a quello in cui è stata presentata, qualora la presentazione avvenga in corso di seduta. Qualora un'interrogazione venga presentata a seduta chiusa, l'interrogante può chiedere risposta scritta.

Art. 50

Dichiarazione dell'interrogante

L'interrogante non potrà intervenire, sulla propria interrogazione se non dopo che il Sindaco, o chi per esso, abbia dato risposta ed esclusivamente per dichiarare se sia o meno soddisfatto, specificandone i motivi. Il tempo concesso per tali dichiarazioni, non potrà superare i cinque minuti.

Art. 51

Svolgimento delle interpellanze

L'interpellante, ottenuta la parola dal Presidente, effettuerà il proprio intervento e, avuta risposta all'interpellanza, dichiarerà se sia o meno soddisfatto precisandone le ragioni. Qualora dichiari la propria insoddisfazione, o intenda promuovere un dibattito sull'oggetto, dovrà presentare una mozione che sarà letta dal Presidente al Consiglio. Qualora l'interpellante non si avvalga di detta facoltà, qualsiasi Consigliere potrà presentare una mozione, sull'oggetto della interpellanza. Nel caso di presentazione di più mozioni, sul medesimo oggetto, verrà presa in considerazione quella presentata per prima.

Art. 52

Interrogazioni e interpellanze sullo stesso argomento

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi, od analoghi, possono essere presentate contemporaneamente. Il Sindaco e la Giunta possono rispondere alle interrogazioni ed interpellanze, qualora lo ritengano opportuno, in seduta segreta.

Art. 53

Raccomandazioni

La raccomandazione consiste in un invito rivolto dai Consiglieri all'Amministrazione, tendente all'adozione di provvedimenti, sollecitazioni di pratiche etc. Essa può essere rivolta sia in forma verbale che scritta, ma non impegna per nessuna ragione, il Sindaco né la Giunta.

Art. 54

Astensioni previste dalla legge

Nei casi in cui sia prevista per legge, l'astensione dei Consiglieri dal prendere parte a deliberazioni, pena la nullità delle stesse, comporta l'obbligo per i medesimi di abbandonare l'aula, limitatamente all'argomento trattato.

Art. 55

Chiusura della discussione

Qualora, su di un argomento in discussione, nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa, dopodiché non può essere concessa la parola che per mera dichiarazione di voto. Il tempo concesso, per ciascuna dichiarazione, non può, in ogni caso, superare la durata di cinque minuti.

Art. 56

Proseguimento della seduta

Non ultimandosi la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la continuazione della seduta, nei giorni successivi, può essere stabilita dal Presidente, all'atto dello scioglimento della seduta senza che occorra spedire nuovi avvisi ai consiglieri presenti.

CAPO VII

Le votazioni

Art. 57

Ordine delle votazioni

L'ordine delle votazioni rimane stabilito come segue:

- 1. questione pregiudiziale, ovvero l'esclusione della discussione e del voto sulla proposta;*
- 2. sospensiva, ovvero la sospensione della discussione e del voto sulla proposta;*
- 3. l'ordine del giorno puro e semplice, ovvero l'esclusione della presa in considerazione di altra proposta, diversa da quella ammessa a dibattito, ovvero un emendamento;*
- 4. ulteriori ordini del giorno, con precedenza a quelli di carattere più estensivo;*
- 5. gli emendamenti;*
- 6. la proposta principale.*

Qualora sia necessario procedere a votazione, su più ordini del giorno il Presidente formerà l'ordine di precedenza, tenendo presente quanto stabilito al primo comma e, interpellati i proponenti, sottoporrà gli stessi ordini del giorno, a successiva votazione. Gli emendamenti, eventualmente presentati sui singoli ordini del giorno, saranno votati prima del testo cui si riferiscono, salvo che non costituiscano semplici aggiunte, nel qual caso potranno essere votati anche dopo il testo medesimo. Ogni singolo Consigliere può richiedere che vengano votate, separatamente, le parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta. Qualora sulle proposte nessuno chiede di intervenire, si procede, immediatamente a votazione senza ulteriori formalità che quelle previste dalla legge.

Art. 58

Votazioni per nomina di persone

Ciascun Consigliere dovrà scrivere, ben chiaro, il cognome ed il nome della persona, o delle persone in favore delle quali intende votare, nel foglio che verrà distribuito, in bianco, (a cura della Presidenza) sul quale dovrà essere riportata la seguente intestazione: "CONSIGLIO COMUNALE DI ANZIO" - e dovrà essere, per tutti, di identico formato. L'incaricato della distribuzione delle schede, dovrà accertare che le stesse non siano sgualcite, imbrattate o rechino, comunque, segni che possano dar luogo ad annullamento del voto.

Art. 59

Votazione su proposte formulate da più parti

Il voto complessivo finale, su ogni proposta formulata da più parti (es. sui bilanci), ha luogo immediatamente dopo l'esaurimento della discussione e la votazione sulle singole parti della stessa.

Art. 60

Dichiarazione di voto

Prima che una proposta sia messa in votazione, ogni consigliere può, nel motivare il proprio voto, chiedere che la sua dichiarazione venga inserita nel verbale.

Art. 61

Divieto di parola durante la votazione

Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento relativamente all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 62

Modalità di votazione

Nei casi in cui sia previsto, per legge, il voto palese, i Consiglieri votano per alzata di mano. Nei casi in cui non sia diversamente prescritto si procederà a votazione per appello nominale ogni qualvolta venga richiesto da almeno un consigliere. Lo scrutinio segreto si effettua, ogni qualvolta la legge lo preveda espressamente, o qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 dei Consiglieri e viene attuato a mezzo di schede. Il voto a mezzo scheda si effettua scrivendo sulla scheda stessa l'espressione del voto e deponendola, quindi, nell'urna. Non è consentito, in nessun caso, esprimere, nella stessa scheda, il voto per più proposte. Quando si tratti di nomina di commissioni, e salvo che la legge disponga diversamente, si provvede con unica votazione esprimendo sulla scheda una unica preferenza. Al termine di ogni votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito.

Art. 63

Adozione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei voti espressi, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano una diversa maggioranza. I regolamenti comunali sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Quando alla votazione si procede mediante schede, quelle che risultano bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Il caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamata dal Presidente con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

Art. 64

Mancata approvazione della proposta

Qualora una proposta non riporti la prescritta maggioranza, non può, nella stessa seduta, essere nuovamente discussa, né sottoposta a nuova votazione salvo che la legge disponga diversamente.

CAPO VIII

Processi verbali

Art. 65

Redazione dei processi verbali

Per la redazione dei processi verbali, è data facoltà al Segretario Generale, di farsi coadiuvare, da uno o più Funzionari di Segreteria. I processi verbali debbono indicare i punti salienti delle discussioni con un cenno sommario degli interventi, riportano il dispositivo delle deliberazioni, la forma delle votazioni e l'esito di esse. Devono, altresì, indicare i nomi dei Consiglieri presenti alle

votazioni, con l'indicazione nominativa degli astenuti. Eventuali dichiarazioni dei Consiglieri potranno essere integralmente riportate a verbale, esclusivamente dietro specifica richiesta dei medesimi, ma in tal caso dovranno essere formulate in forma scritta, in modo chiaro e comprensibile.

Art. 66

Approvazione dei verbali

La lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute consiliari, rientrano nella stretta sfera di competenza del Consiglio.

Art. 67

Rettifica dei verbali

Le rettifiche ai verbali si intendono approvate a semplice richiesta del Consigliere interessato, qualora non vi siano osservazioni da parte di altri consiglieri, o, diversamente, mediante votazione.

CAPO IX

Commissioni Consiliari permanenti e speciali

Art. 68

Compiti, costituzione e nomina

Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio Comunale. Entro trenta giorni dall'insediamento il Consiglio Comunale delibera la costituzione e la nomina nel suo seno di Commissioni Consiliari Permanenti in ragione delle competenze settoriali omogenee.

Art. 69

Composizione

Ciascuna Commissione Permanente è composta da Consiglieri, nominati dal Consiglio comunale tenendo conto delle designazioni dei Gruppi Consiliari in modo da rispecchiare la proporzione tra maggioranza e minoranza. I gruppi di maggioranza e di minoranza dovranno indicare i propri nominativi. Qualora il risultato della votazione non rispetti la proporzionalità tra maggioranza e minoranza, la stessa sarà dichiarata nulla e si procederà ad una nuova votazione fino ad ottenere il rispetto della proporzionalità prevista. Ciascun Consigliere fa parte di almeno una e di non più di due Commissioni Consiliari Permanenti. Ciascuna Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente dell'Assemblea, elegge nel suo seno un Presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Un consigliere può essere Presidente di una sola Commissione Permanente. Successivamente alla nomina di ogni Commissione, l'eventuale avvicendamento tra i membri delle stesse, nell'ambito di uno stesso Gruppo Consiliare, è disposto dal Presidente del Consiglio Comunale su conforme richiesta del Capogruppo di appartenenza dei consiglieri interessati.

Art. 70

Partecipazione e accesso alla documentazione

Gli Assessori interessati alle questioni da trattare sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione. Su richiesta del Presidente o da almeno due membri della Commissione, gli Assessori debbono assicurare la propria partecipazione alle riunioni della Commissione medesima. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai Settori, Servizi ed Uffici del Comune informazioni, notizie e documenti. Le commissioni consiliari permanenti possono invitare a specifiche riunioni rappresentanze economiche e sociali locali nonché sindacali e professionali e rappresentanti delle

circoscrizioni comunali. Le commissioni inoltre cooptano al loro interno, a titolo consultivo, esperti permanenti in numero massimo di due per ciascuna Commissione (modificato con Delibera C.C. n. 10 del 12/06/2008).

Art. 71

Funzionamento delle Commissioni Permanenti

Le Commissioni Permanenti sono convocate dal Presidente. Qualora il Sindaco, l'Assessore interessato o almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta, il Presidente convoca la Commissione entro sette giorni, inserendo nell'ordine del giorno le questioni proposte. Fermo quanto disposto dal precedente comma, il Presidente dispone l'ordine del giorno delle singole sedute. La convocazione delle Commissioni è effettuata al domicilio eletto dei Consiglieri attraverso notifica, anche telefonica, almeno 24 ore prima della riunione. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non siano presenti almeno due terzi dei componenti. Due o più commissioni possono essere convocate in seduta congiunta dai rispettivi Presidenti che ne informeranno il Sindaco. A ciascuna commissione consiliare permanente è assegnato un funzionario della carriera direttiva o di concetto che esercita le mansioni di segretario. Ove le riunioni si svolgano fuori dall'orario di ufficio, al funzionario viene riconosciuto lo straordinario effettuato. La designazione del segretario è fatta dal Sindaco sentito il Segretario Generale. Il segretario delle commissioni curerà la stesura dei verbali della commissione e la custodia degli stessi che saranno a disposizione dei Consiglieri comunali nonché provvederà all'invio al Sindaco degli estratti dei verbali stessi, con particolare evidenza dei pareri espressi. Le commissioni possono nominare un relatore al Consiglio e presentare una relazione scritta. Ove non venga raggiunto un parere unanime, la minoranza dissenziente potrà far conoscere al Consiglio i motivi del proprio dissenso, anche presentando apposita relazione. Le sedute delle Commissioni Permanenti sono pubbliche, salvo nei casi stabiliti dalla legge o quando la Commissione, con determinazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese. (modificato con Delibera C.C. n. 10 del 12/06/2008). Ogni singolo atto risulterà approvato con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce periodicamente i Presidenti delle Commissioni Permanenti al fine di armonizzare il programma di lavoro del Consiglio con quello delle Commissioni.

Art. 72

Commissioni Speciali

Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei Consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del Presidente della Commissione Speciale. Per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni Permanenti.

Capo X

Disposizioni Generali

Art. 73

Norma finale

Dalla stessa data sono abrogati i precedenti regolamenti in materia e le norme in contrasto con il presente regolamento.

